

DELIBERA CIPE 52/2001

Modificata dalla delibera CIPE n. 93/2001

VECCHIO TESTO

2.3. Programmi stralcio di cui all'art. 141 della L. n. 388/2000

Per il parziale finanziamento dei programmi stralcio di cui all'art. 141 della legge n. 388/2000 è previsto, nell'arco del quinquennio 2001-2005, un aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione nella misura massima del 20%.

In ogni anno del quinquennio l'aumento non potrà comunque eccedere la misura del 5%.

Tali incrementi si applicano sulla quantità d'acque scaricate in fognatura da parte delle utenze civili ed industriali e saranno determinati tenendo conto, pur nelle more dell'applicazione del metodo normalizzato, dei principi di carattere generale previsti dagli artt. 13 e 14 della legge n. 36/1994. Gli incrementi stessi sono destinati al finanziamento del programma stralcio in concorrenza con le altre risorse finalizzate alla realizzazione d'interventi inseriti nel programma stesso.

L'aumento decorre dal 1° luglio 2001, ma, nel caso in cui la misura dell'aumento stesso non venga comunque determinata entro il 30 novembre 2001, il gestore dell'impianto potrà prevedere aumenti per investimenti da lui programmati secondo criteri e modalità analoghi a quelli indicati al punto 1.4.1 della presente delibera e nell'ambito delle tipologie specificate nel citato allegato 1.

L'aumento finalizzato all'attuazione dei programmi stralcio viene riscosso, secondo la procedura vigente, dal gestore che pone le somme riscosse a disposizione degli enti attuatori dei programmi stessi.

L'aumento tariffario di cui ai punti precedenti si applica anche alle gestioni in economia.

L'adozione degli incrementi tariffari di cui al presente punto resta condizionata al rilascio, da parte dell'ATO o della Provincia competente, dell'attestazione prevista al punto 7 della deliberazione n. 23/2001 sull'entità dei proventi ex art. 3, commi 42-47, della legge n. 549/1995 accantonati per investimenti e sull'entità dei proventi delle tariffe di fognatura riscossi per il completamento dei relativi impianti.

Resta inoltre confermato che, in fase di predisposizione ed attuazione dei programmi stralcio, dovrà comunque essere favorito al massimo, in linea con le indicazioni del documento di programmazione economico-finanziaria 2001-2004 richiamate in premessa, il ricorso al metodo del project financing.

NUOVO TESTO

2.3. Programmi stralcio di cui all'art. 141 della legge n. 388/2000.

Per il parziale finanziamento dei programmi stralcio di cui all'art. 141 della legge n.388/2000 è previsto, nell'arco del quinquennio 2001-2005, un aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione nella misura massima del 20%.

In ogni anno del quinquennio l'aumento non potrà comunque eccedere la misura del 5%.

Tali incrementi si applicano sulla quantità d'acque scaricate in fognatura da parte delle utenze civili ed industriali e saranno determinati tenendo conto, pur nelle more dell'applicazione del metodo normalizzato, dei principi di carattere generale previsti dagli artt. 13 e 14 della legge n. 36/1994. Gli incrementi stessi sono destinati al finanziamento del programma stralcio in concorrenza con le altre risorse finalizzate alla realizzazione d'interventi inseriti nel programma stesso.

L'aumento finalizzato all'attuazione dei programmi stralcio viene riscosso, secondo la procedura vigente, dal gestore che pone le somme riscosse a disposizione degli enti attuatori dei programmi stessi.

L'aumento tariffario di cui ai punti precedenti si applica anche alle gestioni in economia.

Qualora venga posto in essere, su delega del Presidente del consiglio dei Ministri, l'esercizio dei poteri sostitutivi del Presidente della giunta regionale per la predisposizione e l'attuazione dei programmi stralcio, l'eventuale aumento tariffario, individuato nel piano finanziario connesso al programma stralcio, viene determinato entro 90 giorni dall'emanazione del D.P.C.M. di delega e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2002 e la decorrenza resta stabilita secondo quanto previsto dal successivo punto 3.3.

Resta inoltre confermato che, in fase di predisposizione ed attuazione dei programmi stralcio, dovrà comunque essere favorito al massimo, in linea con le indicazioni del documento di programmazione economico-finanziaria 2001-2004 richiamate in premessa, il ricorso al metodo del project financing.